

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1522

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **CATANOSO GENOESE**

Modifiche alla legge 31 ottobre 1955, n. 1064,  
in materia di utilizzo delle generalità

*Presentata l'8 agosto 2013*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 31 ottobre 1955, n. 1064, recante disposizioni relative alla generalità in estratti, atti e documenti, e modificazioni all'ordinamento dello stato civile, dispone, agli articoli 1 e 2, che la paternità e la maternità non devono più essere indicate in tutti gli estratti per riassunto e in tutti i certificati degli atti dello stato civile (nascita, morte, matrimonio, comprese le pubblicazioni, cittadinanza, stato di famiglia), in tutti i documenti di riconoscimento e in tutti gli altri atti, denunce o documenti in cui la persona deve essere indicata «per fine diverso da quello relativo all'esercizio di doveri o

diritti derivanti dallo stato di legittimità o di filiazione». Con tale provvedimento è stato in sostanza abolito il cosiddetto « NN » anagrafico.

Anziché una legge restrittiva che priva un popolo delle proprie generalità, sarebbe auspicabile che il Parlamento approvasse una legge « elargitiva », che consenta a chi ne sia sprovvisto di acquisire le generalità con una semplice domanda da presentare alle autorità competenti. È questo il fine che si intende perseguire con la presente proposta di legge.

Si ritiene, infatti, che sia orgoglio di ogni cittadino poter certificare i nomi nativi dei genitori piuttosto che ometterli.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Dopo l'articolo 3 della legge 31 ottobre 1955, n. 1064, è inserito il seguente:

« ART. 3-*bis*. — 1. A chiunque ne faccia richiesta è consentita l'indicazione della paternità e della maternità negli estratti, atti e documenti di cui all'articolo 1, previa presentazione di apposita domanda alle autorità competenti ».

2. All'alinea dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 1955, n. 1064, sono premesse le seguenti parole: « Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3-*bis*, ».

